

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 15/07/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29843-nessuno-la-determinazione-comunale-di-affidare-nelle-more-del-giudizio-di-merito-il-servizio-di-vigilanza-all-aggiudicataria-che-gi-era-stata-immessa-nel-servizio-in-seguito-al-rigetto-dell-istan>

Autore: Lazzini Sonia

Nessuno la determinazione comunale di affidare nelle more del giudizio di merito il servizio di vigilanza all'aggiudicataria - che già era stata immessa nel servizio in seguito al rigetto dell'istanza cautelare in primo grado - pare comportamento colposo

Tar Lombardia, Milano, 14.06.2010 n. 1811

Neanche la determinazione comunale di affidare nelle more del giudizio di merito il servizio di vigilanza all'aggiudicataria - che già era stata immessa nel servizio in seguito al rigetto dell'istanza cautelare in primo grado - pare comportamento colposo

Dal complesso di tali circostanze, si ritiene che possa, dunque, escludersi la sussistenza della colpa in capo all'amministrazione, risultando, di conseguenza, infondata la richiesta di risarcimento del danno, sia in forma specifica che per equivalente

la responsabilità civile della pubblica amministrazione, pur presentando connotazioni di specialità sia in relazione alla qualificazione pubblica ed autoritativa del soggetto agente che in considerazione della natura pubblica degli interessi sottesi all'esplicazione della funzione amministrativa, deve essere ricompresa nello schema generale della responsabilità civile aquiliana

Per poter riconoscere come responsabile della lesione inferta alla posizione del privato e, quindi, obbligata al risarcimento del danno l'amministrazione, devono sussistere, dunque, tutti gli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.: antiggiuridicità del comportamento – che si identifica con l'illegittimità dell'atto amministrativo -, danno provocato al singolo mediante tale comportamento, nesso di causalità tra il comportamento antiggiuridico ed il danno, elemento soggettivo. E proprio tale ultimo elemento non pare rinvenirsi nella fattispecie all'esame del collegio.

Con il presente ricorso, Ricorrente chiede la condanna del comune di Milano al risarcimento dei danni provocati dalla illegittima condotta dell'amministrazione, in via principale mediante reintegrazione in forma specifica, consistente nella proroga di efficacia del contratto per ulteriori ventotto mesi – trentasei mesi di prevista durata del contratto, meno gli otto mesi effettivamente eseguiti dalla ricorrente – ed, in subordine, per equivalente, in relazione al periodo di ventotto mesi per il quale avrebbe dovuto eseguire il servizio, essendo risultata prima in graduatoria.

A sostegno del proprio ricorso, parte ricorrente assume la sussistenza di tutti i presupposti per la configurazione della responsabilità civile in capo all'amministrazione intimata, ed in particolare: il nesso di causalità fra le illegittimità che hanno condotto all'annullamento dell'esclusione della ricorrente e della conseguente aggiudicazione della gara, nonché fra la trattativa privata disposta nelle more della decisione di primo grado ed il pregiudizio dalla stessa patito, nonché l'elemento psicologico della colpa.

Riguardo, invece, agli atti connessi, con i quali l'amministrazione si è limitata a reintegrare parte ricorrente solo per il periodo residuale di otto mesi, si deduce l'eccesso di potere sotto i profili della violazione di giudicato, del difetto di istruttoria e dello sviamento dalle finalità tipiche dei poteri impiegati, nonché la violazione degli artt. 1, 3, 6, 7 e 21-septies della legge n. 241/90, degli artt. 2043 e 2058 c.c., degli artt. 97, 103 e 113 Cost. e della legislazione che disciplina la giustizia amministrativa.

Infine, con riferimento alle clausole contrattuali impugnate, si deduce la violazione dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, del d.lgs. 231/2002 e della direttiva 2000/35/CE.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito, premettendo l'inammissibilità dello stesso con riferimento alla richiesta di reintegrazione in forma specifica mediante la proroga del contratto, nonché dei motivi concernenti le clausole contrattuali impugnate.

In subordine, ha assunto la sproporzione dell'ammontare del risarcimento richiesto dalla ricorrente.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All'udienza del 19 maggio 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

Il collegio ritiene che, dall'andamento degli avvenimenti succedutisi così come descritti in fatto, non possa rinvenirsi in capo all'amministrazione intimata la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, indispensabile al fine della possibilità di configurazione dell'imputazione di responsabilità civile nei confronti della stessa.

Secondo l'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, la responsabilità civile della pubblica amministrazione, pur presentando connotazioni di specialità sia in relazione alla qualificazione pubblica ed autoritativa del soggetto agente che in considerazione della natura pubblica degli interessi sottesi all'esplicazione della funzione amministrativa, deve essere ricompresa nello schema generale della responsabilità civile aquiliana (cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 14, ove si citano numerose pronunce in senso conforme).

Per poter riconoscere come responsabile della lesione inferta alla posizione del privato e, quindi, obbligata al risarcimento del danno l'amministrazione, devono sussistere, dunque, tutti gli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.: antigiuridicità del comportamento – che si identifica con l'illegittimità dell'atto amministrativo –, danno provocato al singolo mediante tale comportamento, nesso di causalità tra il comportamento antigiuridico ed il danno, elemento soggettivo. E proprio tale ultimo elemento non pare rinvenirsi nella fattispecie all'esame del collegio.

Secondo il costante orientamento che si ricava dalle più recenti decisioni in tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione, il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, richiedendosi la positiva verifica di tutti i requisiti previsti, e cioè la lesione della situazione soggettiva tutelata, la colpa dell'amministrazione, l'esistenza di un danno patrimoniale e la sussistenza di un nesso causale tra l'illecito ed il danno subito e, riguardo all'elemento soggettivo, è indispensabile accedere ad una nozione di tipo oggettivo, che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento, nonché, in conformità con quanto emerge dalle indicazioni della giurisprudenza comunitaria, della gravità della violazione commessa dall'amministrazione, anche alla luce dell'ampiezza delle valutazioni discrezionali ad essa rimesse, dei precedenti giurisprudenziali, delle condizioni concrete e dell'apporto dato dai privati nel procedimento. La responsabilità va, dunque, affermata quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tale da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato; viceversa, va negata quando l'indagine conduca al riconoscimento di un errore scusabile, per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.

Tanto premesso, in considerazione degli specifici risvolti fattuali della complessiva vicenda, così come sopra descritti, non pare possibile rinvenire un comportamento colposo nell'agire del comune intimato. E ciò, indipendentemente dal contrasto tra l'orientamento del giudice di primo grado e quello di appello, sia in fase cautelare che di merito, che, come esattamente rilevato da parte ricorrente, se

ritenuto elemento da solo sufficiente ad escludere la sussistenza della colpa in capo all'amministrazione, farebbe sì che la possibilità di rinvenire l'elemento psicologico sarebbe ravvisabile nelle sole ipotesi in cui il privato ottenga ragione in entrambi i gradi del giudizio, finendo il giudizio di primo grado per essere quello decisivo (Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5100).

Tale contrasto di giudizi, però, se considerato nella complessiva fattispecie concreta, ed in particolare in relazione all'importanza e alla delicatezza del servizio da affidare - che, lo si ripete, consisteva nell'attività di vigilanza degli edifici giudiziari di Milano - pare rendere, se non necessitato, quanto meno, giustificato l'operato dell'amministrazione intimata, anche in considerazione del mancato appello del giudizio di primo grado da parte delle altre due concorrenti escluse dalla gara, che avevano, in questo modo, mostrato di prestare acquiescenza a tale decisione e contribuito a creare in capo al comune il convincimento della legittimità del proprio comportamento.

Alla luce dello svolgersi dei fatti, neanche la determinazione comunale di affidare nelle more del giudizio di merito il servizio di vigilanza all'aggiudicataria - che già era stata immessa nel servizio in seguito al rigetto dell'istanza cautelare in primo grado - pare comportamento colposo, in primo luogo perché tale decisione è stata dettata dall'urgenza motivata dalla particolare delicatezza e rilevanza del servizio, tale da non rendere possibile l'espletamento di una procedura nelle more, in considerazione, inoltre, dell'affidamento del solo servizio di piantonamento fisso e non anche della vigilanza mediante le telecamere, infine, per il fatto che la protrazione di tale affidamento per i mesi antecedenti il deposito del dispositivo della sentenza di primo grado è da imputare anche alla ricorrente, che ha chiesto il rinvio dell'udienza di trattazione del merito della causa, fissata inizialmente al 19 dicembre 2007 proprio su istanza del comune.

Né può biasimarsi il comune per aver atteso il deposito della pronuncia di merito di secondo grado prima di attivarsi per il rinnovo delle operazioni di gara - peraltro poste in essere con sollecitudine e terminate con il subentro della ricorrente nel servizio ben prima della stipula del contratto -, atteso che solo da tale pronuncia sarebbe stato possibile rinvenire la specifica motivazione dell'annullamento della pronuncia di primo grado, al fine della corretta ottemperanza al giudicato.

Dal complesso di tali circostanze, si ritiene che possa, dunque, escludersi la sussistenza della colpa in capo all'amministrazione, risultando, di conseguenza, infondata la richiesta di risarcimento del danno, sia in forma specifica che per equivalente.

Con riferimento, invece, alle clausole contrattuali impugnate, deve innanzi tutto evidenziarsi che, in relazione alla censura dedotta avverso l'assunta omissione della revisione prezzi ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, tale clausola è mutata nel contratto rispetto alla bozza prodotta dalla ricorrente, in senso favorevole alla stessa. Su tale punto il ricorso si presenta, dunque, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Riguardo, invece, alle doglianze concernenti la clausola relativa alla deroga pattizia all'entità degli interessi per ritardato pagamento, le stesse sono inammissibili, atteso che tale profilo, afferendo l'esecuzione contrattuale, appartiene, per il granitico orientamento della giurisprudenza civile ed amministrativa, alla giurisdizione del giudice ordinario.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto in relazione all'istanza risarcitoria e, per il resto, dichiarato improcedibile ed inammissibile.

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1811 del 14 giugno 2010 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano

N. 01811/2010 REG.SEN.
N. 02890/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2890 del 2009, proposto da:
Ricorrente Spa, Ricorrente 1 Srl, nella rispettiva qualità di mandataria e mandante del r.t.i., rappresentate e difese dall'avv. Roberto Invernizzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Monti 41;

contro

Comune di Milano, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Teresa Maffey, Stefania Pagano, Maria Rita Surano, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura comunale in Milano, via Andreani 10;

per il risarcimento

in forma specifica, o in subordine per equivalente, anche in applicazione dell'art. 35 d.lgs. 80/1998, in relazione ai pregiudizi patiti e patienti dalle ricorrenti a causa di atti e comportamenti qui impugnati, nonché a causa della illegittima mancata aggiudicazione, sancita dalle pronunce di cui infra, “del servizio di sorveglianza presso il Palazzo di Giustizia e presso altri uffici, da espletare a mezzo di guardie giurate e fornitura/installazione di telecamere, durante il periodo 15/6/2007-14/6/2010”, per l'accertamento del diritto delle ricorrenti ax art. 115 d.lgs. 163/2006 a praticare per il servizio il prezzo di cui all'offerta da esse presentata

nella gara di cui al servizio predetto maggiorato con l'applicazione degli indici revisionali maturati dal momento della presentazione dell'offerta medesima e per l'accertamento di illegittimità e nullità della clausola contrattuale che vorrebbe imporre la deroga patrizia all'entità degli interessi per ritardato pagamento stabilita ex d.lgs. 231/2002 e direttiva 2000/35/CE, nonché per l'annullamento degli atti connessi, con i quali l'amministrazione si è limitata a reintegrare parte ricorrente solo per il periodo residuale di otto mesi – note comunali e relativi verbali del 21.9.09, 2.10.09, 14.10.09, 22.10.09, dell'atto dirigenziale n. 410 dell'1.10.09 e dello schema di contratto sottoposto dal comune -.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2010 il dott. Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Nel giugno 2007 parte ricorrente proponeva ricorso avverso il provvedimento di esclusione da un lotto della procedura concorsuale indetta dal comune di Milano per l'affidamento del servizio di sorveglianza presso il Palazzo di Giustizia e l'aula bunker di via Filangieri (primo lotto, quello in questione) e presso altri uffici giudiziari (secondo lotto), da espletare a mezzo di guardie giurate e fornitura/installazione di telecamere, durante il periodo 15/6/2007-14/6/2010.

In seguito al rigetto in primo grado dell'istanza cautelare con ordinanza n. 990/07 in data 27 giugno 2007, il comune, il 16 luglio 2007, immetteva nell'esecuzione del servizio l'aggiudicataria della procedura nelle more della stipulazione del contratto.

Con ordinanza n. 5131/07 del 2 ottobre 2007, il Consiglio di Stato, sez. V, accoglieva l'istanza cautelare, disponendo la fissazione della decisione di merito. L'amministrazione intimata, in data 8 ottobre 2007, formulava istanza di fissazione del merito, affidando in via diretta temporaneamente, nelle more di tale decisione, esclusivamente il servizio di piantonamento fisso all'aggiudicataria, per quanto strettamente necessario.

All'udienza del 19 dicembre 2007, Ricorrente, odierna ricorrente, chiedeva il rinvio della trattazione della causa, che veniva discussa, insieme alle altre due pendenti per la stessa gara, all'udienza del 29 aprile 2008.

Con decisione n. 3052/08 del 28 luglio 2008, previa pubblicazione del dispositivo in data 30 aprile 2008, il ricorso veniva respinto da questa sezione, compresa la parte relativa al succitato affidamento diretto. Anche gli altri due ricorsi venivano respinti. Il comune stipulava, dunque, il contratto per i due lotti, avente come termine finale il 14 giugno 2010, nelle date del 27 giugno e 3 luglio 2008.

La suddetta decisione veniva, però, annullata dal giudice di appello con sentenza n. 5096 del 27 agosto 2009, comunicata al comune mediante l'avviso del deposito della stessa il 3 settembre 2009, previa pubblicazione del dispositivo in data 8 maggio 2009.

Gli altri due ricorrenti non avevano, invece, proposto appello.

In seguito alla pubblicazione di tale ultima decisione, il comune di Milano, nel mese di settembre 2009, rinnovava le operazioni di gara e riformulava la graduatoria, disponendo, in data 24 ottobre 2009, il subentro della ricorrente, risultata al primo posto della graduatoria del lotto in questione, nell'esecuzione del contratto, per la residua validità di circa otto mesi, fino al 14 giugno 2010. Il contratto veniva, poi, sottoscritto il 12 marzo 2010.

Con il presente ricorso, Ricorrente chiede la condanna del comune di Milano al risarcimento dei danni provocati dalla illegittima condotta dell'amministrazione, in via principale mediante reintegrazione in forma specifica, consistente nella proroga di efficacia del contratto per ulteriori ventotto mesi – trentasei mesi di prevista durata del contratto, meno gli otto mesi effettivamente eseguiti dalla ricorrente – ed, in subordine, per equivalente, in relazione al periodo di ventotto mesi per il quale avrebbe dovuto eseguire il servizio, essendo risultata prima in graduatoria.

A sostegno del proprio ricorso, parte ricorrente assume la sussistenza di tutti i presupposti per la configurazione della responsabilità civile in capo all'amministrazione intimata, ed in particolare:

il nesso di causalità fra le illegittimità che hanno condotto all'annullamento dell'esclusione della ricorrente e della conseguente aggiudicazione della gara, nonché fra la trattativa privata disposta nelle more della decisione di primo grado ed il pregiudizio dalla stessa patito, nonché l'elemento psicologico della colpa.

Riguardo, invece, agli atti connessi, con i quali l'amministrazione si è limitata a reintegrare parte ricorrente solo per il periodo residuale di otto mesi, si deduce l'eccesso di potere sotto i profili della violazione di giudicato, del difetto di istruttoria e dello sviamento dalle finalità tipiche dei poteri impiegati, nonché la violazione degli artt. 1, 3, 6, 7 e 21-septies della legge n. 241/90, degli artt. 2043 e 2058 c.c., degli artt. 97, 103 e 113 Cost. e della legislazione che disciplina la giustizia amministrativa.

Infine, con riferimento alle clausole contrattuali impugnate, si deduce la violazione dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, del d.lgs. 231/2002 e della direttiva 2000/35/CE.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito, premettendo l'inammissibilità dello stesso con

riferimento alla richiesta di reintegrazione in forma specifica mediante la proroga del contratto, nonché dei motivi concernenti le clausole contrattuali impugnate.

In subordine, ha assunto la sproporzione dell'ammontare del risarcimento richiesto dalla ricorrente.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All'udienza del 19 maggio 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il collegio ritiene che, dall'andamento degli avvenimenti succedutisi così come descritti in fatto, non possa rinvenirsi in capo all'amministrazione intimata la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, indispensabile al fine della possibilità di configurazione dell'imputazione di responsabilità civile nei confronti della stessa.

Secondo l'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, la responsabilità civile della pubblica amministrazione, pur presentando connotazioni di specialità sia in relazione alla qualificazione pubblica ed autoritativa del soggetto agente che in considerazione della natura pubblica degli interessi sottesi all'esplicazione della funzione amministrativa, deve essere ricompresa nello schema generale della responsabilità civile aquiliana (cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 14, ove si citano numerose pronunce in senso conforme).

Per poter riconoscere come responsabile della lesione inferta alla posizione del privato e, quindi, obbligata al risarcimento del danno l'amministrazione, devono sussistere, dunque, tutti gli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.: antigiuridicità del comportamento – che si identifica con l'illegittimità dell'atto amministrativo –, danno provocato al singolo mediante tale comportamento, nesso di causalità tra il comportamento antigiuridico ed il danno,

elemento soggettivo. E proprio tale ultimo elemento non pare rinvenirsi nella fattispecie all'esame del collegio.

Secondo il costante orientamento che si ricava dalle più recenti decisioni in tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione, il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, richiedendosi la positiva verifica di tutti i requisiti previsti, e cioè la lesione della situazione soggettiva tutelata, la colpa dell'amministrazione, l'esistenza di un danno patrimoniale e la sussistenza di un nesso causale tra l'illecito ed il danno subito e, riguardo all'elemento soggettivo, è indispensabile accedere ad una nozione di tipo oggettivo, che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento, nonché, in conformità con quanto emerge dalle indicazioni della giurisprudenza comunitaria, della gravità della violazione commessa dall'amministrazione, anche alla luce dell'ampiezza delle valutazioni discrezionali ad essa rimesse, dei precedenti giurisprudenziali, delle condizioni concrete e dell'apporto dato dai privati nel procedimento. La responsabilità va, dunque, affermata quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tale da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato; viceversa, va negata quando l'indagine conduca al riconoscimento di un errore scusabile, per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.

Tanto premesso, in considerazione degli specifici risvolti fattuali della complessiva vicenda, così come sopra descritti, non pare possibile rinvenire un comportamento colposo nell'agire del comune intimato. E ciò, indipendentemente dal contrasto tra l'orientamento del giudice di primo grado e quello di appello, sia in fase cautelare che di merito, che, come esattamente rilevato da parte ricorrente, se ritenuto elemento da solo sufficiente ad escludere la sussistenza della colpa in capo

all'amministrazione, farebbe sì che la possibilità di rinvenire l'elemento psicologico sarebbe ravvisabile nelle sole ipotesi in cui il privato ottenga ragione in entrambi i gradi del giudizio, finendo il giudizio di primo grado per essere quello decisivo (Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5100).

Tale contrasto di giudizi, però, se considerato nella complessiva fattispecie concreta, ed in particolare in relazione all'importanza e alla delicatezza del servizio da affidare - che, lo si ripete, consisteva nell'attività di vigilanza degli edifici giudiziari di Milano - pare rendere, se non necessitato, quanto meno, giustificato l'operato dell'amministrazione intimata, anche in considerazione del mancato appello del giudizio di primo grado da parte delle altre due concorrenti escluse dalla gara, che avevano, in questo modo, mostrato di prestare acquiescenza a tale decisione e contribuito a creare in capo al comune il convincimento della legittimità del proprio comportamento.

Alla luce dello svolgersi dei fatti, neanche la determinazione comunale di affidare nelle more del giudizio di merito il servizio di vigilanza all'aggiudicataria - che già era stata immessa nel servizio in seguito al rigetto dell'istanza cautelare in primo grado - pare comportamento colposo, in primo luogo perché tale decisione è stata dettata dall'urgenza motivata dalla particolare delicatezza e rilevanza del servizio, tale da non rendere possibile l'espletamento di una procedura nelle more, in considerazione, inoltre, dell'affidamento del solo servizio di piantonamento fisso e non anche della vigilanza mediante le telecamere, infine, per il fatto che la protrazione di tale affidamento per i mesi antecedenti il deposito del dispositivo della sentenza di primo grado è da imputare anche alla ricorrente, che ha chiesto il rinvio dell'udienza di trattazione del merito della causa, fissata inizialmente al 19 dicembre 2007 proprio su istanza del comune.

Né può biasimarsi il comune per aver atteso il deposito della pronuncia di merito di secondo grado prima di attivarsi per il rinnovo delle operazioni di gara -

peraltro poste in essere con sollecitudine e terminate con il subentro della ricorrente nel servizio ben prima della stipula del contratto -, atteso che solo da tale pronuncia sarebbe stato possibile rinvenire la specifica motivazione dell'annullamento della pronuncia di primo grado, al fine della corretta ottemperanza al giudicato.

Dal complesso di tali circostanze, si ritiene che possa, dunque, escludersi la sussistenza della colpa in capo all'amministrazione, risultando, di conseguenza, infondata la richiesta di risarcimento del danno, sia in forma specifica che per equivalente.

Con riferimento, invece, alle clausole contrattuali impugnate, deve innanzi tutto evidenziarsi che, in relazione alla censura dedotta avverso l'assunta omissione della revisione prezzi ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, tale clausola è mutata nel contratto rispetto alla bozza prodotta dalla ricorrente, in senso favorevole alla stessa. Su tale punto il ricorso si presenta, dunque, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Riguardo, invece, alle doglianze concernenti la clausola relativa alla deroga pattizia all'entità degli interessi per ritardato pagamento, le stesse sono inammissibili, atteso che tale profilo, afferendo l'esecuzione contrattuale, appartiene, per il granitico orientamento della giurisprudenza civile ed amministrativa, alla giurisdizione del giudice ordinario.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto in relazione all'istanza risarcitoria e, per il resto, dichiarato improcedibile ed inammissibile.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla particolarità delle questioni trattate, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, prima sezione, respinge in parte il ricorso in epigrafe e, per il resto, lo dichiara improcedibile ed inammissibile.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Piermaria Piacentini, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO